

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 584)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro**

(MALAGODI)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(TAVIANI)

col **Ministro degli Affari Esteri**

(MEDICI)

e col **Ministro del Commercio con l'Estero**

(MATTEOTTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 NOVEMBRE 1972

Conversione in legge del decreto-legge 16 novembre 1972, n. 663, che aumenta il limite massimo delle garanzie assumibili a carico dello Stato, ai sensi dell'articolo 36 della legge 28 febbraio 1967, n. 131

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge concernente lo stato di previsione dell'entrata e quello della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1972, venne fissato, ai sensi dell'articolo 36 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, in 500 miliardi di lire il limite massimo delle garanzie assumibili per detto esercizio a carico dello Stato per i rischi di cui ai titoli I e II della legge predetta che regola, come è noto, la materia

dell'assicurazione dei crediti all'esportazione di merci e servizi, dell'esecuzione di lavori all'estero, nonché dell'assistenza ai Paesi in via di sviluppo.

Le garanzie dello Stato, contemplate nei citati titoli I e II della legge n. 131, concernono oltre i crediti nascenti da normali esportazioni di merci e servizi, anche quelli derivanti dall'esecuzione di lavori all'estero, dalla vendita di prodotti nazionali costi-

tuiti in depositi all'estero, nonchè i crediti finanziari, a lungo termine, « legati » alla esportazione di merci o servizi italiani, oppure a crediti finanziari a lungo termine concessi a Governi e Banche centrali estere « non legati » a forniture italiane, ma destinati ad agevolare il risanamento e lo sviluppo economico dei Paesi emergenti.

L'aumento costante delle richieste per esportazioni italiane a pagamento dilazionato in rapporto alla corrispondente stasi della domanda interna; la conclusione di importanti accordi finanziari stipulati dal Governo italiano nel corso dell'anno (Jugoslavia, URSS, eccetera) e le trattative concluse per altri importanti operazioni di fornitura a pagamento differito che dovranno ottenere la copertura assicurativa nel corso dei prossimi mesi, hanno determinato l'assorbimento completo del *plafond* di 500 miliardi di lire previsto dalla legge di bilancio per il corrente esercizio.

In tale situazione dovrebbero essere respinte le nuove richieste di copertura assicurativa giacenti in gran numero presso la Segreteria del « Comitato » preposto alla Gestione ai sensi dell'articolo 24 della citata legge n. 131.

Una tale decisione sarebbe estremamente dannosa per l'economia italiana la quale vedrebbe chiudersi gli importanti sbocchi alla produzione nazionale con i quali, in questa fase di congiuntura negativa, si è compen-

sato, almeno in parte, alla carenza di una adeguata domanda interna.

Pertanto, si ritiene necessario procedere ad un aumento di 250 miliardi di lire del *plafond* di garanzie assumibili a carico dello Stato per il 1972, già fissato in lire 500 miliardi.

L'aumento di 250 miliardi si ritiene sia il minimo necessario per far fronte alle richieste di concessione di garanzie già all'esame della Segreteria del « Comitato » ammontanti complessivamente a circa 450 miliardi, nonchè a quelle aventi carattere di urgenza che fossero presentate fino alla fine dell'anno in corso.

Tale aumento non comporta alcun impegno di spesa effettiva per il bilancio dello Stato trattandosi, come sopra fatto cenno, di elevare soltanto il limite delle garanzie da assumersi a norma dell'articolo 36 della legge n. 131. Tali garanzie diventano operanti e possono, quindi, comportare una spesa soltanto quando abbiano a verificarsi « sinistri » ma, in tale evenienza, si farebbe fronte ai pagamenti relativi con il « monte premi », accantonato presso la Tesoreria centrale a termini della stessa legge, e con l'apposito « fondo », istituito presso il Mediocredito.

Considerata pertanto la necessità e l'urgenza dell'aumento in questione, si è provveduto con apposito decreto-legge, che viene ora sottoposto all'esame del Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 16 novembre 1972, n. 663, concernente aumento del limite massimo delle garanzie assumibili a carico dello Stato, ai sensi dell'articolo 36 della legge 28 febbraio 1967, n. 131.

ALLEGATO

Decreto-legge 16 novembre 1972, n. 663, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 17 novembre 1972, edizione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di non sospendere per l'anno in corso l'assunzione da parte dello Stato delle garanzie assicurative sui crediti all'esportazione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per il bilancio e la programmazione economica, il Ministro per gli affari esteri ed il Ministro per il commercio con l'estero;

DECRETA:

Articolo 1.

Il limite massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato ai sensi dell'articolo 36 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, fissato in 500 miliardi di lire per l'anno 1972, è elevato di lire 250 miliardi ed è portato, per lo stesso anno finanziario, a lire 750 miliardi.

Articolo 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1972.

LEONE

ANDREOTTI — MALAGODI — TAVIANI —
MEDICI — MATTEOTTI

Visto, *il Guardasigilli*. GONELLA